

ACCORDO DI RECIPROCITA'
AI SENSI DELL'ART. 6 lettera t) D.M. 150/2023

TRA

DENONIMAZIONE	ACCADEMIADR SOCIETA' BENEFIT SRL
NR ROM	1058
PI	04222800163
SEDE LEGALE	BERGAMO (BG) VIA FRANCESCO NULLO 6 Cap 24128
PEC	ACCADEMIADR@PECSpace.IT

DENONIMAZIONE	CONCILIARE CONVIENE SRL
NR ROM	1113
PI	02777880903
SEDE LEGALE	OLBIA (SS) VIA GEORGIA, TORRE 1 INT.21 17 Cap 07026
PEC	CORINNECONSULTINGSRLS@LEGALMAIL.IT

PREMESSO CHE:

- Le parti in epigrafe svolgono, attività di mediazione civile commerciale e/o di conciliazione ADR, ai sensi del D.lgs. 28/2010 ss. mm. e. ii, del D.M. 150/2023, del Codice del Consumo;
- E' interesse precipuo di potersi avvalere delle strutture, del personale e dei Mediatori di altri Organismi al fine di gestire in sinergia procedure di mediazione
- Le parti hanno aderito e partecipano alla Rete di Imprese MEDITALIA;
- MEDITALIA è una Rete di imprese che svolgono il servizio della mediazione civile e commerciale e formazione ex D.lgs. 28/2010, conciliazione ADR ai sensi del Codice del Consumo, il cui scopo consiste nella massima diffusione territoriale e culturale della mediazione quale strumento alternativo alla risoluzione delle controversie giudiziarie;
- Ai fini e per gli effetti dell'adesione alla rete MEDITALIA le imprese aderenti intendono stipulare un'intesa in ordine allo svolgimento del servizio di mediazione e a tal fine stipulano l'accordo di reciprocità ex art. 6 lettera t) D.M. 150/2023
- Il presente accordo di reciprocità sarà comunicato dalle parti al responsabile del Registro degli Organismi al Ministero della Giustizia;

**ART. 1
PREMESSE**

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo

**ART. 2
DEFINIZIONI**

Accordo – il presente accordo redatto ai sensi dell’art. 6 lettera t) D.M. 150/2023.

Organismo Referente – l’Organismo di mediazione civile che riceve dal proprio cliente una istanza di mediazione da gestire, a norma del presente Accordo, presso altra sede di un Organismo territorialmente competente;

Organismo Competente - l’Organismo che, ai sensi della legge, è territorialmente competente per gestire la procedura di mediazione trasmessa dall’Organismo referente;

**ART. 3
OGGETTO DELL’ACCORDO**

3.1 Oggetto del presente Protocollo di Intesa è la condivisione reciproca, fra le parti, delle proprie strutture, del proprio personale e dei propri Mediatori per una regolare gestione delle procedure di mediazione civile nel rispetto del principio di competenza territoriale di cui in premessa.

In particolare, le parti mettono a disposizione le seguenti sedi operative:

SEDI CONCILIARE CONVIENE

ORGANISMO	INDIRIZZO SEDE	CITTA’	REGIONE
LEGALE	VIA GEORGIA 17 TORRE 1 INT 21	OLBIA	SARDEGNA
OPERATIVA	VIA SAN SATURNINO 7	CAGLIARI	SARDEGNA
OPERATIVA	VIA VITTORIO EMANUELE II 36	ORISTANO	SARDEGNA

SEDI ACCADEMIADR SOCIETA’ BENEFIT

SEDE	INDIRIZZO SEDE	CITTA'	REGIONE
LEGALE	Via F. Nullo 6	Bergamo	Lombardia
OPERATIVA	Viale C. Battisti 43	Treviglio (BG)	Lombardia
OPERATIVA	Via Mascari 67	Lecco (LC)	Lombardia
OPERATIVA	Via A. Manzoni 12	Vailate (CR)	Lombardia
OPERATIVA	Via Daverio 7	Milano(MI)	Lombardia
OPERATIVA	Via Biancamano 14	Monza (MB)	Lombardia
OPERATIVA	Via G. Parini 3	Meda (MB)	Lombardia
OPERATIVA	Via Per Iseo 6a	Erbusco(BS)	Lombardia
OPERATIVA	Via Piacenza 34 A	Crema	Lombardia
OPERATIVA	Via Natale Battaglia 25	Milano (MI)	Lombardia
OPERATIVA	Via Gonzaga 1	Castiglione (MN)	Lombardia
OPERATIVA	Piazza Spallino 8	Carimate (CO)	Lombardia
OPERATIVA	Via G. Marconi 3-5-7	Arenzano (GE)	Liguria
OPERATIVA	Via Montepertico 22/24	La Spezia	Liguria
OPERATIVA	Piazza Vanvitelli 15	Napoli	Campania
OPERATIVA	Via Garibaldi 5	Romagnano Sesia (NO)	Piemonte
OPERATIVA	Via XX Settembre 52	Borgosesia (VC)	Piemonte
OPERATIVA	Via Madonna 1	Conegliano (TV)	Veneto

Le parti si impegnano a mettere a disposizione le ulteriori sedi operative che verranno aperte e autorizzate successivamente alla sottoscrizione del presente accordo.

ART. 4 GESTIONE DELLA MEDIAZIONE

4.1 In virtù del presente Protocollo di Intesa, le Parti potranno ricevere istanze di mediazione presso la propria sede legale, consentendo poi alle parti della procedura di svolgere il tentativo di mediazione presso la sede dell'Organismo Competente.

4.2 L'Organismo Competente, quindi, mette a disposizione la propria struttura e il proprio personale per la gestione della procedura e, laddove richiesto, anche i propri Mediatori.

4.3 Le Parti si impegnano a garantire un'alta qualità del servizio e a rispettare con particolare attenzione il Regolamento di Procedura, il Codice Etico, il Contratto di Rete e il Regolamento di Rete e

la vigente normativa in tema di protezione dei dati sensibili e personali.

4.4 Qualsiasi responsabilità, diretta o indiretta, che insorga relativamente ad ogni singolo procedimento di mediazione gestito ed espletato secondo quanto previsto dal presente accordo, va attribuita in via esclusiva all'Organismo che l'ha generata.

4.5 Entrambi gli Organismi hanno la copertura assicurativa prevista dalla vigente normativa e si impegnano a tenerla in essere per tutta la vigenza del presente atto.

ART. 5 REGOLE OPERATIVE

5.1 Una volta ricevuta l'istanza, l'Organismo referente decide:

IPOTESI A: gestione della relativa procedura di mediazione con un proprio Mediatore

IPOTESI B: gestione della relativa procedura di mediazione con un Mediatore dell'Organismo competente

IPOTESI C: gestione della relativa procedura di mediazione con proprio Mediatore e con modalità interamente online, in conformità con il proprio Regolamento.

IPOTESI D: gestione mista della procedura in cui una o più parti sono online e una o più parti sono in presenza presso la sede territorialmente competente

5.2 L'Organismo referente protocolla l'istanza e trasmette a mezzo mail i seguenti dati, entro e non oltre due giorni lavorativi – all'Organismo competente, indicando contestualmente almeno due date utili per il primo incontro, nel rispetto dei termini di legge, e segnalando altresì, nell'ipotesi B, la richiesta di assegnazione di un Mediatore.

NR MEDIAZIONE	
PARTE ISTANTE	
AVV. PARTE ISTANTE	
PARTE CHIAMATA	
MEDIATORE	
VALORE DELLA CONTROVERSIA	
FORO COMPETENTE	
OGGETTO	

5.3 Entro e non oltre due giorni lavorativi successivi al ricevimento della comunicazione, l'Organismo competente provvede, a sua volta, a comunicare all'Organismo referente la presa in carico del procedimento - per quanto di propria competenza -, indicando la data prescelta per il primo incontro informativo e inviando, nell'ipotesi B, la dichiarazione di accettazione incarico e di imparzialità sottoscritta dal proprio Mediatore.

5.4 Ricevuta la comunicazione di presa in carico, l'Organismo referente può inviare la convocazione in mediazione alla parte o alle parti chiamate, precisando che, in virtù del presente accordo, l'incontro si terrà presso la sede dell'Organismo competente, autorizzato altresì all'incasso delle spese della procedura se la modalità prescelta sarà a mezzo contanti.

5.5 Nell' Ipotesi C, l'Organismo referente comunica solo l'avviso di convocazione all'Organismo competente per opportuna conoscenza ma nessuna attività deve essere espletata da quest'ultimo.

5.6 Gli Organismi si impegnano a comunicarsi tempestivamente e reciprocamente qualsiasi fatto attinente alla procedura affinché possano concordare insieme le possibili soluzioni (ad esempio necessità di rinvii, sostituzioni mediatore...).

ART. 6 COMPETENZE ECONOMICHE

6.1 Le parti, in conformità al Contratto di rete e al regolamento di rete adottano il medesimo tariffario.

6.2 L'Organismo Referente si occuperà dell'incasso e della fatturazione delle spese di avvio e le spese di mediazione dovute.

Le spese di avvio restano di competenza esclusiva dell'Organismo Referente, così come il rimborso degli eventuali costi vivi corrisposti dalle parti.

6.3 Le indennità di mediazione a norma del presente Protocollo di Intesa sono così suddivise:

Ipotesi A

L'organismo territorialmente competente avrà diritto ad un corrispettivo pari al **15%, oltre IVA**, delle spese di mediazione effettivamente corrisposte dai soggetti partecipanti alle procedure.

La predetta percentuale è, quindi, da intendersi al netto delle spese di avvio e degli eventuali costi vivi corrisposti dalle parti.

Ipotesi B

Nel caso in cui all'organismo territorialmente competente sarà demandata l'intera gestione della procedura, al medesimo sarà riconosciuto un corrispettivo pari al **85%, oltre IVA**, delle spese di mediazione effettivamente corrisposte dai soggetti partecipanti alle procedure. Tale importo comprende il corrispettivo dovuto al mediatore.

La predetta percentuale è, quindi, da intendersi al netto delle spese di avvio e degli eventuali costi vivi corrisposti dalle parti.

Ipotesi C

L'Organismo territorialmente competente avrà diritto ad un corrispettivo pari al **10% oltre IVA**, delle spese di mediazione effettivamente corrisposte dai soggetti partecipanti alle procedure.

Ipotesi D

L'Organismo territorialmente competente ove richiesto dall'organismo referente, può mettere a disposizione un mediatore che sarà nominato co-mediatore e che sarà presente in sede ad assistere le parti ivi presenti. In tale ipotesi gli organismi accorderanno direttamente le percentuali di riconoscimento

dei relativi compensi dei mediatori.

ART. 7

RECESSO E RISOLUZIONE CONTRATTUALE

7.1 Le parti possono recedere dal presente accordo in qualunque tempo dando un preavviso di 90 giorni di calendario decorrenti dal giorno successivo a quello di invio comunicazione potrà avvenire a mezzo di posta elettronica certificata

7.2 Il recesso dalla rete d'impresa implica il recesso dal presente accordo.

ART. 8

CLAUSOLA DI MEDIAZIONE

8.1 Prima di adire l'Autorità Giudiziaria per le controversie aventi ad oggetto l'interpretazione e/o l'esecuzione del presente accordo e/0 comunque per ogni tipo di controversia che dovesse insorgere fra i le Parti, si dovrà ricorrere al tentativo di conciliazione in forza della procedura della mediazione civile prevista dal D.lgs. 28/2010 e successive modificazioni.

Letto, approvato e sottoscritto.

Bergamo/Olbia 5 novembre 2024

Per AccademiADR Società Benefit srl

Per Conciliare Conviene srl
